

CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA

La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

Dr. Francesco Salvatore Filocamo Presidente

Dr. Silvia Rita Fabrizio Consigliere rel.

Dr. Alberto Iachini Bellisari Consigliere

ha pronunciato la seguente

DECRETO

nel procedimento di reclamo ex artt. 25 sexies e 124 d.lgs. 14/2019, iscritto al n° 173 del R.G.V.G. dell'anno 2024 proposto da

*, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante *;

*

resistenti non costituiti

OGGETTO: reclamo contro il decreto di inammissibilità della proposta di concordato semplificato pronunciato il 6/5/2024 dal Tribunale di L'Aquila

CONCLUSIONI

Per la reclamante:

“CHIEDE che l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila voglia accogliere il presente reclamo, proposto ai sensi degli artt. 25 sexies e 124 CCII e, per l'effetto, ricorrendone le condizioni di legge, disporre l'omologa della domanda di concordato semplificato presentato dalla * n. 1/2024 del Tribunale di L'Aquila, ovvero rimettere al medesimo Tribunale per l'adozione di provvedimenti conseguenti. La causa ha valore indeterminabile. Con vittoria di spese”

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il decreto reclamato ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da * volto ad ottenere l'omologa della proposta di concordato semplificato liquidatorio ritenendo decisiva l'assenza del presupposto costituito dall'essersi svolte le trattative con i creditori secondo correttezza e buona fede, avendo l'Esperto - nominato nella pregressa procedura di composizione negoziata della crisi avviata ai sensi degli artt. 17 e ss CCII - chiaramente attestato, nella relazione finale, che esse non si erano svolte secondo correttezza e buona fede, nel rilievo che l'iniziativa della composizione negoziata era sembrata piuttosto essere una strada per beneficiare dei rilevanti vantaggi derivanti dall'eventuale accesso alla procedura di concordato semplificato, ben più conveniente, stante l'esonero dei creditori dal voto e del debitore dal dovere di garantire loro una percentuale minima di soddisfacimento e, inoltre, il piano proposto dalla società non aveva superato la verifica di concretezza e ragionevolezza delle prospettive di risanamento.

1.2. Tale valutazione, definita di natura estrinseca sulla congruità e coerenza della motivazione, il Tribunale ha compiuto ai sensi del comma 3 dell'art. 25 sexies CCII in sede di valutazione della ritualità della proposta, considerando che la presenza della buona fede e correttezza delle trattative (stante l'assenza del voto dei creditori, che pertanto devono essere correttamente informati della reale situazione dell'impresa) costituisca presupposto imprescindibile per l'accesso alla procedura, la cui assenza era ostativa al compimento delle ulteriori attività ivi previste.

1.3. In particolare, il Tribunale ha rilevato che dalla relazione era emerso che, nonostante le indicazioni del piano di risanamento, l'attività economica non era mai ripresa (l'impresa era inattiva e nonostante questo aveva due dipendenti, peraltro impiegati a vantaggio della società * [...] a decurtazione dell'esposizione debitoria verso quella creditrice, è ciò in violazione nel principio della par condicio creditorum), non era stato neppure cercato il fornitore di materia prima e, anzi, l'* che aveva avviato il recupero coattivo del proprio credito (non pagato nonostante disponibilità di cassa) senza che di tanto fossero avvertiti l'Esperto e i creditori, aveva inibito l'esercizio dell'attività, con conseguente revoca della licenza di vendita del gas; inoltre, nella procedura negoziata non erano stati coinvolti tutti i creditori visto che non lo erano stati quelli privilegiati, quali Agenzia delle Entrate, * ed * ed anzi il piano non dava atto del credito, pur risultante dalle scritture contabili, verso quest'ultima.

2. Avverso il decreto ha proposto reclamo la * deducendone innanzitutto, la nullità per violazione di legge per aver ritenuto che le trattative secondo correttezza e buona fede costituiscano una condizione di accesso allo strumento del concordato semplificato, pur sottolineando che il sindacato del Tribunale non poteva che avere natura estrinseca, ossia che la valutazione era stata di tipo formale, esterna e senza entrare nel merito di quanto asserito dall'Esperto.

2.1. Ha quindi evidenziato che la verifica di ritualità cui è tenuto il Tribunale ai fini della ammissibilità della domanda di concordato semplificato afferisce normalmente ad elementi riguardanti il rito e, quindi, a questioni di carattere processuale, o anche all'avvenuta formulazione o meno del parere sulla correttezza e buona fede delle trattative, ma non di merito (quale può essere l'esame e la verifica del contenuto e delle conclusioni della relazione finale dell'Esperto), che va riservata al prosieguo anche ove sia stata attestata la mancanza della buona fede, dovendo riservarsi, anche nell'interesse del creditore che non vota nel concordato semplificato (ma interviene nella successiva fase), al giudizio di omologa ogni migliore e più completa valutazione al riguardo, posto che un conto è valutare la ritualità della proposta, altra è valutare le condizioni e i requisiti di ammissibilità per il concordato.

2.2. Ha poi censurato il decreto anche nella parte in cui compie le valutazioni "estrinseche" sulla relazione finale dell'Esperto, in contraddizione con il tenore dell'art. 25 sexies CCII, che non ammette alcun carattere vincolante alla dichiarazione finale dell'* e alcun limite alla funzione giudiziale di mero recepimento della dichiarazione stessa, violando in tal modo il diritto di difesa del debitore e il suo interesse all'omologa piuttosto che alla prospettiva della liquidazione giudiziale, mentre il controllo giudiziale sulla relazione dell'Esperto deve essere completo, di merito e riguardare (nello stesso tempo) gli aspetti evidenziati dal legislatore negli artt. 4 e 16, comma 5 e 6, CCII, deve essere rigoroso anche con riferimento alle dichiarazioni dell'Esperto e non può essere rimesso al solo arbitrio di quest'ultimo. Diversamente opinando, l'accesso alla procedura di concordato semplificato (attività puramente giurisdizionale) sarebbe subordinata alle determinazioni di un soggetto estraneo

alla giurisdizione, i cui atti (relazione finale) non risulterebbero in alcun modo contestabili e, quindi, impugnabili. Né il Tribunale si era avveduto del fatto che l'Esperto, inizialmente convinto della bontà dell'operato e delle possibilità di risanamento della * successivamente, per ragioni legate alla impossibilità di raggiungere l'accordo con il maggior creditore (Snam Rete Gas SpA), aveva dichiarato che le trattative non si erano svolte secondo correttezza e buona fede, sconfessandole per l'esito negativo delle stesse.. Ha quindi concluso come in epigrafe.

2.3. Nessuna delle controparti, ritualmente citata, si è costituita.

3. Il reclamo, che può essere deliberato nel suo insieme, è infondato e deve essere respinto meritando conferma il decreto impugnato.

3.1. L'art. 25 sexies CCII, primo comma, consente l'accesso alla procedura di concordato semplificato sul presupposto dell'esito negativo delle trattative della composizione negoziata della crisi purché svolte secondo correttezza e buona fede, la cui sussistenza è attestata dall'Esperto nella sua relazione finale ex art. 17, comma 8, CCII. Ora, si tratta di dare un contenuto a tale requisito soggettivo in conformità alla ratio di questa procedura concorsuale, condizionata appunto all'esito negativo delle trattative nell'ambito del procedimento degiurisdizionalizzato, di tipo negoziale e volontario, rappresentato dalla composizione negoziata della crisi, che si raccorda con la fase di avvio del concordato semplificato attraverso la relazione dell'Esperto in cui quest'ultimo dà conto della conduzione delle trattative secondo correttezza e buona fede (art. 25 sexies CCII, comma 1).

3.2. In proposito, deve ritenersi che il legislatore abbia inteso affidare all'Esperto il compito di verificare il rispetto, da parte dell'imprenditore-debitore, dei doveri imposti dalla legge, quali appunto i doveri di cui all'art. 4 CCII o, più specificamente, il dovere di rappresentare la propria situazione all'Esperto, ai creditori e agli altri soggetti interessati in modo completo e trasparente (art. 16, quarto comma, CCII), nonché di gestire il patrimonio e l'impresa senza pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori (art. 16, quarto comma, CCII, seconda parte), oltre a quello di verificare la completezza della documentazione allegata all'istanza (art. 17 CCII) e, ancora, il rispetto del dovere di gestire l'impresa in pendenza delle trattative in modo da evitare pregiudizio ai creditori (art. 21 CCII).

3.3. A seguito della proposta di concordato per cessione dei beni effettuata dall'imprenditore all'esito del fallimento della composizione negoziata della crisi precedentemente avviata (commi 1 e 2), il comma 3 così dispone: «Il Tribunale, valutata la ritualità della proposta, acquisiti la relazione finale di cui al comma 1 e il parere dell'Esperto con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte, nomina un ausiliario ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile, assegnando allo stesso un termine per il deposito del parere di cui al comma 4».

3.4. Nel nostro ordinamento, la ritualità afferisce, di regola, ad elementi riguardanti il rito, sicché il controllo richiesto dalla norma citata potrà interessare tutti gli elementi formali e di rito previsti dalla legge che formano in modo sostanziale le condizioni di ammissibilità della procedura, come, ad esempio, il rispetto del termine di 60 giorni dalla comunicazione della relazione finale dell'Esperto, il rispetto dei requisiti soggettivi dell'imprenditore, il rispetto dei requisiti oggettivi costituiti dallo squilibrio economico finanziario e, in particolare, il riconoscimento, nella relazione dell'Esperto, che le trattative si sono svolte con correttezza e buona fede.

3.5. Il successivo controllo giudiziale del Tribunale deve avere, dunque, ad oggetto la verifica dei presupposti di accesso alla procedura (competenza del giudice, iscrizione al registro imprese del debitore, sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, sottoscrizione della domanda ex art. 120-bis CCII se si tratta di società, completezza della documentazione ex art. 39 CCII, tempestività della domanda) nonché la verifica della esaustività del contenuto della relazione finale depositata dall'Esperto ai sensi dell'art. 17, comma 8, CCII.

3.6. Deve infatti sottolinearsi come, ai sensi del primo comma dell'art. 25 CCII, l'avvenuto esperimento di trattative svoltesi secondo correttezza e buona fede costituisca un fondamentale presupposto di accesso alla procedura ("Quando l'Esperto nella relazione finale dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, che non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni individuate ai sensi dell'articolo 23 commi 1 e 2 lettera b) non sono praticabili, l'imprenditore può presentare, nei 60 giorni successivi alla comunicazione di cui all'articolo 17, comma 8, la proposta di concordato per cessione dei beni e unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell'articolo 39".)

3.7. La buona fede e correttezza delle trattative costituisce, dunque, un presupposto il cui vaglio è preliminare, condizionando l'accesso alla procedura, che, ove questo difetti, non può assolutamente proseguire.

3.8. Orbene, la dichiarazione dell'Esperto circa lo svolgimento delle trattative secondo correttezza e buona fede non rappresenta una clausola di stile, ma deve trovare riscontro nel fatto che nella composizione negoziata sono stati rispettati i parametri offerti dagli artt. 4 e 16 commi 4 e 6, CCII; che l'accesso alla CNC è stato tempestivo; che non sono stati compiuti atti di gestione idonei a pregiudicare l'interesse dei creditori; che il confronto tra imprenditore e questi ultimi è stato leale, all'esito di una fedele, completa e trasparente rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa; che le trattative si sono effettivamente svolte con l'obiettivo di addivenire ad una soluzione condivisa e concretamente praticabile, idonea, quantomeno in prospettiva, al superamento della situazione di squilibrio.

3.9. Questo è il controllo deputato al Tribunale prima facie, che non può certamente limitarsi alla verifica se vi sia stata o meno l'attestazione dello svolgimento delle trattative secondo buona fede e correttezza, come vorrebbe la reclamante: secondo la prevalente giurisprudenza di merito (Corte d'Appello di Milano n. 1392/2023, 13 luglio 2023) il controllo di legittimità sostanziale e di ritualità deve estendersi alla verifica della completezza della relazione finale dell'Esperto e della ragionevolezza delle sue conclusioni, "che non possono essere né ambigue né apodittiche, ma devono saldarsi in modo chiaro, logico e consequenziale ai dati contabili accertati". Inoltre, la Corte ha precisato che tale controllo deve estendersi anche al contenuto delle specifiche soluzioni prospettate dall'impresa ai creditori, alle concrete modalità di svolgimento delle trattative e alla legittimità delle soluzioni della crisi ipotizzate.

4. Tale giurisprudenza è stata condivisa da questa Corte in precedenti analoghi provvedimenti, nei quali ha sottolineato come, seppure la fase preliminare della procedura non possa condurre al rigetto della domanda per motivi di merito ma solo per motivi di irritualità, le valutazioni da svolgere in tale fase attengano - oltre che alla competenza territoriale, alla allegazione del piano di liquidazione e dei documenti indicati dall'art. 39 CCII, al rispetto del termine di 60 giorni dalla comunicazione della relazione finale dell'* - anche alla affermazione di quest'ultimo circa l'avvenuto svolgimento delle trattative secondo

correttezza e buona fede, le quali costituiscono ai sensi dell'art. 25-sexies comma 1 CCII – condizioni di proponibilità del concordato semplificato e sono suscettibili in questa sede, come del resto sostanzialmente ritenuto dal Tribunale, di un sindacato relativo alla completezza della relazione e alla ragionevolezza delle conclusioni dell'Esperto, che pertanto non deve essere solo apparente, ma il frutto di una valutazione ponderata e ragionevole.

4.1. Una siffatta valutazione di ragionevolezza delle attestazioni dell'Esperto non attiene, evidentemente, al merito della domanda concordataria, ma solo ai presupposti della sua proponibilità ed è del tutto conforme a principi di economia (non solo) processuale che il suo esito negativo comporti l'arresto della procedura, senza imporre le ulteriori incombenze, le quali non potrebbero comunque sfociare in una omologazione del concordato, essendo questa a sua volta subordinata alla verifica (anche) della regolarità del procedimento a norma dell'art. 25-sexies comma 5 CCII.

4.2. Deve poi sottolinearsi come la preliminare valutazione di ritualità della domanda non imponga alcuna previa instaurazione del contraddittorio con il proponente, la quale non si rivela neanche meramente opportuna laddove le ragioni di inidoneità della relazione finale dell'Esperto emergano con evidenza (come si verifica nel caso di specie, secondo quanto si dirà più avanti) e non siano suscettibili di essere superate da chiarimenti o integrazioni, senza considerare che nel caso in esame si è anche proceduto all'audizione del debitore, sicché di nulla può dolersi la reclamante, avendo anzi il Tribunale evidenziato come le considerazioni dell'Esperto non siano state oggetto di confutazione (anche documentale) da parte della società ricorrente, che aveva sottolineato il parere positivo sulla risanabilità dell'impresa da questi espresso in sede di avvio della procedura di composizione negoziata, e che il quadro delineato non aveva subito sostanziali modifiche nel corso delle trattative con i creditori.

4.5. E' bene a questo punto evidenziare come il requisito della buona fede nelle trattative svolte nell'ambito della composizione negoziata richieda, anzitutto, che il debitore si sia effettivamente attivato per il perseguimento di una delle soluzioni previste dall'art. 25-sexies, comma 1, formulando ai creditori almeno una proposta che sia quantomeno astrattamente praticabile al momento in cui è stata avviata la composizione negoziata e non sia risultata percorribile per cause non imputabili al debitore, il che non è avvenuto nella specie, posto che l'astratta praticabilità della soluzione come prospettata dall'Esperto nella relazione preliminare, e invocata dalla reclamante a sostegno del reclamo stesso, è platealmente venuta meno nel corso del procedimento per tutte le motivazioni indicate dall'Esperto, peraltro da ritenersi ragionevoli ed esaustive come del resto riferite e ritenute dal Tribunale.

4.6. In particolare, questi ha dato atto della violazione dell'obbligo di informazione da parte della debitrice, che ha taciuto il contenuto della relazione del 13/07/2023 relativa al bilancio al 31.12.2022 da parte del revisore, che, aveva espresso dubbi consistenti sulla possibilità di una continuazione dell'impresa, tanto da giungere a non esprimere il giudizio sul bilancio stesso, il che equivale a porre in dubbio la stessa attendibilità: tanto l'Esperto ha appreso direttamente dal revisore, mentre la relazione non è stata mai partecipata neppure ai creditori e, sul punto, la reclamante, significativamente, nulla ha replicato.

4.7. Inoltre, la conclamata prospettiva della continuità aziendale configgeva con la condotta inerte della società, che nulla aveva fatto per procedere al recupero dei crediti, anche al di là di quelli parcellizzati, contabilizzati in bilancio, e, soprattutto, era priva della materia prima,

della quale neppure cercava un approvvigionamento, possibilità peraltro venuta meno con la revoca della licenza per esercitare la vendita del gas, dovuta all'iniziativa assunta dall' Contro*2 di procedere al recupero del proprio credito per l'accisa, anche questa non partecipata né all'Esperto Cont né ai creditori, cui era stato sottaciuto anche il credito per quanto di non rilevante importo, mentre era stata ipotizzata, dopo la proposta di pagamento integrale, la falcidia al 17% del credito vantato dallo Contro* senza che il creditore ne fosse informato, pacifico essendo anche il non coinvolgimento nelle trattative anche degli altri creditori privilegiati, quali, ad esempio, l'Agenzia delle Entrate.

4.8. Peraltro, come evidenziato dal Tribunale, la società aveva continuato a consumare inutilmente risorse (€ 43.586,00 in quattro mesi e mezzo), dovendo retribuire due dipendenti, che tuttavia non svolgevano alcuna proficua attività, considerata la mancata ripresa dell'attività economica e tenuto conto del mancato recupero di crediti, avendo invece lavorato per conto della Contro*6 [...] che, peraltro, condivide con la società istante il medesimo "socio" (*) benché pagati dalla * "a decurtazione della debitoria verso il creditore strategico e non hanno aggravato la debitoria aziendale", con violazione della par condicio creditorum.

4.9. Va dunque condivisa la valutazione di ragionevolezza ed esaustività del giudizio finale dell'Esperto effettuata dal Tribunale anche con riferimento ai citati elementi, che inducono a configurare come meramente strumentale il ricorso alla composizione negoziata, perché proposto al solo (evidente) fine di accedere alla vantaggiosa procedura di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, come comprovato dall'inerzia della società dal prendere iniziative volte al concreto risanamento dell'impresa, che nel contempo si era rifiutata di convertire il piano dalla prospettiva di continuità diretta a quella liquidatoria (come pure consigliato dall'Esperto).

5. Quanto infine al creditore principale, Snam Rete Gas, è vero che, come rileva la reclamante, l'Esperto nel suo primo parere del 29.08.2023 ex art. 19, comma 4, CCI (funzionale al provvedimento del Tribunale del 5.9.2023 di conferma delle misure protettive), ha preso atto che "l'impresa è attualmente inattiva" (pag. 9, relazione 29.08.23 – doc. 1) e, afferma con certezza che il progetto dell'impresa passa, inevitabilmente (condicio sine qua non) per l'accettazione, da parte del principale creditore SNAM Rete Gas SpA, di una consistente falcidia del proprio credito (euro 1.479.561,19) ipotizzata nell'ordine del 90%, ma è anche vero che * non ha accettato anche a causa dell'inerzia della società, a nulla rilevando gli storni del credito evidenziati dalla reclamante nelle note, stante la comunque enorme consistenza del residuo.

6. In definitiva, dunque, la verifica dell'assenza di correttezza e buona fede nella conduzione delle trattative con i creditori preclude alla reclamante l'accesso alla procedura del concordato con cessione dei beni dovendosi pertanto confermare la decisione impugnata.

7. Il reclamo deve essere respinto.

8. Nulla per le spese, stante la mancata costituzione delle altre parti.

9. A norma dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo interamente rigettato.

P.Q.M.

La Corte d'Appello, definitivamente decidendo:

1. rigetta il reclamo;
2. nulla per le spese;
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i reclami.

Così deciso nella camera di consiglio del 25/09/2024

Depositato in cancelleria il 10 ottobre 2024